

Roma, 15 maggio 2020  
Prot. 2007/2020

Spett.le  
Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore 27  
00187 - Roma

**OGGETTO: Risposta alla Consultazione del 10 febbraio 2020 – Schema delle ‘Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza’ in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.**

#### **OSSERVAZIONI GENERALI**

Assofondipensione, nel ringraziare per l’opportunità di partecipare alla Consultazione pubblica sullo schema delle ‘Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza’, riporta di seguito, in forma sintetica, alcune osservazioni generali e riflessioni di carattere tecnico sulle singole tematiche affrontate nel testo.

In linea generale, si valuta positivamente l’aggiornamento e la sistematizzazione in un unico documento delle disposizioni dell’Organo di Vigilanza in materia di trasparenza.

Con riferimento alle modifiche apportate alla *Nota informativa per i potenziali aderenti*, si apprezza il lavoro svolto per semplificare e ridurre le informazioni contenute nel documento, ai fini di una più agevole e rapida comprensione da parte dei potenziali aderenti.

Relativamente alle disposizioni contenute nella SEZIONE VI SITI WEB, TECNOLOGIE INFORMATICHE E RAPPORTI CON GLI ADERENTI, con riferimento specifico alle funzionalità e ai servizi da predisporre e mettere a disposizione degli aderenti

nell'area riservata del sito web del fondo pensione, per consentire la trasmissione di richieste di liquidazione delle prestazioni pensionistiche e di quelle inerenti all'esercizio di prerogative individuali (switch, anticipazione, trasferimento, riscatto, RITA) e la trasmissione di reclami attraverso la compilazione di moduli o schede on-line,

Ciò posto, pur apprezzando la finalità dell'Organo di Vigilanza di semplificare e rendere più agevoli i processi di comunicazione fondo pensione-aderente, si evidenzia come l'implementazione di tali servizi coinvolga profili connessi alla tutela della riservatezza e alla protezione dei dati e delle informazioni degli aderenti.

Si ritiene pertanto che la possibilità di effettuare tali operazioni on line tramite area riservata sarà necessariamente praticabile solo a seguito della risoluzione delle problematiche sopra evidenziate con l'adozione di congrui strumenti di controllo atti a garantire la sicurezza dei dati degli iscritti e quindi con tempistiche idonee a tale implementazione. Inoltre, potrebbe essere valutata la possibilità per i Fondi pensione di offrire i servizi anche tramite App.

## **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

### **Sezione I Disposizioni di Carattere Generale**

#### **3. Definizioni**

Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni dettate dal Decreto. In aggiunta, si intende per:

**adesione contrattuale:** la modalità di adesione che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce, a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto, il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro, da versare alla forma pensionistica complementare individuata nel contratto stesso. Il

versamento di tale contributo genera l'adesione contrattuale, mentre per i lavoratori dipendenti già aderenti alla forma pensionistica complementare si aggiunge al contributo posto a carico del datore di lavoro;

Si propone di modificare la seguente definizione in questo modo in quanto non tutti i contratti collettivi prevedono la possibilità di aggiungere il contributo contrattuale ai contributi già versati dal datore di lavoro e dal lavoratore:

la modalità di adesione che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce, a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto, il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro, da versare alla forma pensionistica complementare individuata nel contratto stesso. Il versamento di tale contributo genera l'adesione contrattuale. ~~mentre per i lavoratori dipendenti già aderenti alla forma pensionistica complementare si aggiunge al contributo posto a carico del datore di lavoro~~

#### **4. Regole generali di redazione**

Le informazioni inerenti alla forma pensionistica complementare sono redatte sulla base dei seguenti criteri generali:

- la lingua utilizzata è quella italiana;

Si chiede di tener conto, per le regioni che lo prevedono, della presenza del bilinguismo.

### **Sezione II**

#### **Gli annunci pubblicitari**

#### **3. Criteri per la predisposizione degli annunci pubblicitari**

[...]Gli annunci pubblicitari relativi a forme pensionistiche complementari sono presentati in modo da risultare chiaramente distinti rispetto ai messaggi pubblicitari

o informativi relativi all'offerta di servizi o prodotti di altra natura. Laddove l'annuncio riporti i rendimenti conseguiti dalla forma pensionistica complementare occorre:

- specificare l'arco temporale di riferimento per il calcolo del rendimento. L'arco temporale di riferimento, in coerenza con la natura di medio-lungo periodo dello strumento di previdenza complementare, è pari a 5 anni e deve in ogni caso risultare prossimo alla data di diffusione dell'annuncio;

[...]

Considerata l'ottica di lungo periodo dello strumento, si suggerisce di modificare in "almeno 5 anni".

### **Sezione III**

#### **La Nota Informativa per i potenziali aderenti**

##### **3. Altre regole di redazione**

In aggiunta alle 'Disposizioni di carattere generale' di cui alla Sezione I delle presenti Istruzioni, valgono i seguenti criteri generali:

- in caso di utilizzo di termini tecnici o in lingua straniera di uso non comune, questi sono inseriti nel paragrafo '**Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati**', della Scheda 'le opzioni di investimento', della Parte II 'Le informazioni integrative', accompagnati da una breve spiegazione del significato assunto;

Si chiede di valutare che sia l'Organo di Vigilanza ad elaborare un glossario comune per tutti i fondi pensione anche integrando il glossario già presente nelle Relazioni annuali predisposte dall'Autorità.

#### **4. Deposito, aggiornamento e diffusione**

##### **Diffusione**

La Nota informativa (le Schede di cui è composta devono essere scaricabili separatamente), gli eventuali supplementi e il 'Modulo di adesione' sono resi disponibili sul sito *web* della forma pensionistica complementare/società e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni, con modalità *responsive*, in grado cioè di adattare automaticamente le proprie funzionalità al tipo e alle dimensioni del dispositivo utilizzato dall'utente per l'accesso (*computer* con diverse risoluzioni, *tablet*, *smartphone*, cellulari, *web tv*).

[...]

Si suggerisce di ripensare alla diffusione, con questa modalità, del modulo di adesione in quanto potrebbe risultare poco agevole la lettura/compilazione da *smartphone* o altri dispositivi.

### **Sezione III – La Nota informativa per i potenziali aderenti**

#### **Parte II 'Le informazioni integrative'**

##### **Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'**

- **per i fondi pensione negoziali/preesistenti:**

##### **Paragrafo 'Le fonti istitutive'**

Nel caso di forme pensionistiche complementari che risultino da operazioni di fusione, scissione, cessione di rami d'azienda o simili, riguardanti la forma

pensionistica complementare o il soggetto istitutore, indicare sinteticamente le caratteristiche dell'operazione e i soggetti interessati.

Si chiede di specificare se tali informazioni debbano essere fornite una sola volta o continuativamente.

### **Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi**

Nella Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi, si chiede di inserire un chiarimento per la valorizzazione del rendimento ipotetico dei Fondi di investimento alternativi, di seguito FIA.

## **Sezione IV – Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari**

### **5. Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiari**

#### **A. 'Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo'**

#### **Sezione 'I tuoi dati'**

....Indicare la tipologia dei soggetti (designati/eredi) che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento. Qualora i beneficiari siano diversi dagli eredi, indicare il cognome, il nome, il codice fiscale e la residenza del/i soggetto/i designato/i.

Per motivazioni attinenti alla tutela della privacy, garantita da apposita normativa, dei soggetti aventi diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento, si chiede di modificare il periodo sopra riportato come di seguito evidenziato:

Indicare la tipologia dei soggetti, designati o eredi, che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento. ~~Qualora i beneficiari siano diversi dagli eredi, indicare il cognome, il nome, il codice fiscale e la residenza del/i soggetto/i designato/i.~~

## **Sezione IV – Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari**

### **5. Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiari**

#### **A. 'Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo'**

##### **Schema**

Il primo terzo della pagina potrebbe essere lasciato vuoto così da consentire l'inserimento dei recapiti dell'iscritto ed evitare l'invio di una pagina bianca in più per la postalizzazione.

#### **Sezione 'Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia'**

- **Paragrafo 'Informazioni sulla rendita'**

Specificare che le condizioni di rendita effettivamente applicate all'aderente saranno quelle in vigore al momento del pensionamento.

Precisare che non verranno applicate eventuali modifiche relative ai coefficienti di trasformazione in rendita nei casi in cui l'aderente eserciti il diritto alla prestazione pensionistica in forma di rendita nei tre anni successivi alla modifica medesima.

Si propone di modificare il testo come di seguito indicato o, in subordine, di descrivere in maniera più chiara la ratio della disposizione relativa alle modifiche dei

coefficienti di trasformazione in quanto pare sottintendere che le convenzioni di gestione debbano prevedere la loro efficacia anche oltre la scadenza per i lavoratori prossimi alla pensione.

Specificare che le condizioni di rendita effettivamente applicate all'aderente saranno quelle in vigore al momento del pensionamento.

~~Precisare che non verranno applicate eventuali modifiche relative ai coefficienti di trasformazione in rendita nei casi in cui l'aderente eserciti il diritto alla prestazione pensionistica in forma di rendita nei tre anni successivi alla modifica medesima.~~

### **Sezione 'Quanto hai finora maturato nella tua posizione individuale'**

Non appare corretto inserire nel riepilogo delle entrate dell'anno l'ammontare dei premi di risultato versati. Questa informazione, analogamente ai contributi non dedotti viene cristallizzata successivamente. Si ritiene, pertanto, sufficiente l'attuale esposizione in forma tabellare:

icona 'ENTRATE CONTRIBUTIVE' +

*[indicare, in forma di annotazione, che l'importo comprende i contributi del lavoratore, del datore di lavoro (incluso il contributo aggiuntivo), il TFR, ~~nonché i contributi derivanti dalla conversione dei premi di risultato~~]*

### **Sezione 'La tua posizione individuale'**

- **Paragrafo 'Come si è formata la tua posizione individuale'**

Si propone di eliminare dalla tabella l'indicazione dei Premi di risultato che possono essere confermati dall'iscritto entro il 31/12 dell'anno successivo. Alla data di produzione del Prospetto il dato non è consolidato. L'inserimento renderebbe non confrontabili i saldi tra prospetti relativi a esercizi successivi.

- **Paragrafo 'Come è composta la tua posizione individuale'**

Nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo, sarebbe opportuno chiarire come esporre i FIA.

- **Paragrafo 'Dettaglio delle operazioni effettuate nell'anno'**

Nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo non appare corretto inserire nel riepilogo delle entrate dell'anno l'ammontare dei premi di risultato versati per le considerazioni di cui sopra. Si suggerisce di riformulare il periodo nel seguente modo.

*"la tipologia (ad esempio, contributo, anticipazione, reintegro di anticipazione, trasferimento da altra forma pensionistica complementare o da/verso altro comparto di investimento; ~~con riferimento ai contributi dare evidenza di quelli derivanti dalla conversione dei premi di risultato);"~~*

### **Sezione 'Informazioni di carattere generale'**

- **Paragrafo 'I rendimenti e la gestione finanziaria'**

Nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo, sarebbe opportuno chiarire come gestire il confronto tra rendimento della quota e rendimento del benchmark, nel caso di presenza dei FIA.

## **B. Altre informative da fornire in corso d'anno al verificarsi di determinati eventi**

### **Perdita dei requisiti di partecipazione.**

Senza rinunciare al valore aggiuntivo di questa nuova comunicazione, al fine di evitare un'inutile trasmissione nei casi di cambio di attività lavorativa all'interno

dello stesso settore di riferimento, o di attività lavorative caratterizzate dalla stagionalità e/o dal ricorso massiccio al tempo determinato, risulterebbe più agevole rendere obbligatoria tale comunicazione solo dopo sei mesi di effettiva assenza di contribuzione dall'evento che ha determinato la perdita dei requisiti di partecipazione. Si evidenzia come la comunicazione di perdita di requisiti non sia sempre comunicata tempestivamente al Fondo pensione.

### **Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche della forma pensionistica**

Si chiedono chiarimenti se si debba attivare tale comunicazione ad ogni variazione dell'ISC. Inoltre si chiede di ridurre il tempo di preavviso a 60 gg prima della variazione. Modifiche urgenti alla gestione finanziarie potrebbero essere fortemente frenate da questa disposizione. Prevedere il trasferimento ad altra forma pensionistica per un Fondo Negoziale o preesistente non ci sembra soluzione che avvantaggi l'iscritto.

### **Posizioni nulle Comunicazione per posizioni nulle.**

Si richiede con che tempistica inviare tale comunicazione. Si propone dopo un anno dall'adesione.

## **C. Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita**

### **Adempimenti**

Si segnala la necessità che i trasferimenti abbiano uno schema diverso onnicomprensivo di tutte le informazioni occorrenti per la corretta riconciliazione. Ad oggi avviene, sovente, l'invio del prospetto riepilogativo non completo a causa

dell'assenza dei dati relativi alle anticipazioni fruite, dati che vengono trasmessi al fondo in momenti diversi. A tal proposito si reputa necessaria un'unica comunicazione definitiva che riepiloghi tutti i dati necessari per ricostruire la posizione presso il nuovo fondo pensione.

#### **4. 'Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita'**

##### **Sezione 'L'importo trasformato in rendita'**

Si richiede la possibilità di:

- 1) inviare tale comunicazione entro 60 gg. dal disinvestimento;
- 2) rimuovere l'obbligo di comunicare la data esatta di pagamento della prima rata, in quanto per tale operatività occorre tener conto dei cicli di lavorazione della compagnia di assicurazione. L'introduzione dell'informazione, della quale è in possesso esclusivamente la Compagnia obbligherebbe ad attivare dei flussi informativi tra Compagnie e Fondo con aggravio di oneri per il Fondo. Tra l'altro alcune convenzioni in essere già prevedono un'informativa inviata dalla compagnia di assicurazione all'interessato ed in copia al FP;
- 3) rimuovere obbligo di indicare il coefficiente di trasformazione nel caso in cui la convenzione con la compagnia di assicurazione già preveda che tale comunicazione venga inviata dall'assicuratore; Anche in questo caso, la particolarità dell'informazione e il tecnicismo nella definizione della stessa (ad esempio l'interpolazione dei coefficienti di conversione), obbligherebbero il Fondo ad attendere il dato dalla Compagnia. Si pone quindi un analogo problema di aggravio delle attività a carico del Fondo a fronte di un beneficio non così evidente per l'iscritto.

### **Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita**

Si richiede la possibilità di:

- 1) rimuovere l'obbligo di indicare l'imposta applicata, in quanto il conteggio della fiscalità sarà eseguito dalla compagnia di assicurazione che dispone degli elementi utili alla tassazione del tasso tecnico (composizione della natura degli investimenti presenti nella gestione separata). Molte delle convenzioni assicurative in essere già prevedono che tale comunicazione venga inviata dalla compagnia di assicurazione in occasione di ogni rata pagata. Per quanto riguarda la tassazione IRPEF che la Compagnia applicherà dopo l'attivazione della rendita non è inoltre possibile ipotizzare una determinazione a priori. La tassazione è condizionata da vari elementi che sono noti solo in corso di erogazione delle rate (aliquota del Casellario dei Pensionati, eventuale bonus IRPEF...)
- 2) Rimuovere l'obbligo di indicare l'importo lordo della rata. Molte delle convenzioni assicurative in essere già prevedono che tale comunicazione venga inviata dalla compagnia di assicurazione. Valgono le medesime considerazioni di cui sopra.

### **5. 'Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione'**

Le date di pagamento delle singole rate di rendita non sono note al Fondo pensione, trattandosi di attività di competenza della Compagnia di Assicurazione. Il set informativo di dati da trasmettere da parte della Compagnia al Fondo ad inizio anno dovrebbe essere pertanto molto più ampio e particolareggiato, rispetto all'attuale, che riguarda i dati a saldo per lo svolgimento delle attività di dialogo del Fondo con il Casellario dei Pensionati. Si ritiene pertanto opportuno introdurre la seguente modifica nel testo a pag 65: *"Nel caso in cui l'erogazione della rendita avvenga sulla*

*base di un incarico conferito a un'impresa di assicurazione, le informazioni del "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione" E' OPPORTUNO CHE SIANO fornite direttamente dall'impresa erogante conformemente alle presenti disposizioni".*

Si richiedono inoltre i seguenti chiarimenti:

- 1) Tenuto conto che le attuali convenzioni assicurative non prevedono tale onere in capo alla compagnia di assicurazione, tale adempimento si dovrà prevedere per le nuove convenzioni assicurative?
- 2) Tale adempimento è dovuto per tutte le rendite in erogazione o solo per quelle che verranno attivate dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni Covip?
- 3) Tale adempimento impone di mantenere aperta l'area riservata dei percettori della rendita?

Le informazioni della tabella "la rivalutazione della tua rendita" non sono note alla forma pensionistica. Anche relativamente a questo aspetto emerge l'opportunità che sia il soggetto che detiene la rendita e applica la tassazione ad essere incaricato della trasmissione delle informazioni al pensionato.

## **SEZIONE V: Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche**

### **3. Variabili utilizzate per la costruzione di proiezioni pensionistiche personalizzate**

Si chiede la possibilità di inserire un rendimento teorico più alto per i FIA (ad es. 10%).

## **Sezione VI – Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti**

### **1.Premessa**

Si chiede di chiarire se il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da inserire nel 'Documento politiche di governance', è parte dello stesso o se sia da inserire solamente un mero richiamo al documento che inquadra il piano strategico.

### **3.1 Sito web – area pubblica**

L'area pubblica contiene specifici documenti/informazioni riguardanti la forma pensionistica complementare di cui la normativa di settore impone la pubblicazione. In particolare si tratta di:

- 'Istruzioni per l'elaborazione di prestazioni pensionistiche standardizzate fornite nell'ambito della Nota informativa;

Questo documento non viene descritto in precedenza. Si chiede di specificare se si tratti di un nuovo documento da aggiungere a quelli già esistenti e, nel caso di risposta affermativa, si chiede di voler fornire indicazioni in merito alla sua strutturazione.

### **3.2 Area riservata**

- **Comunicazioni tra aderente e forma pensionistica complementare/società**

L'obbligo di mettere a disposizione un'area riservata con grossa capacità di archiviazione (si immagini per un aderente che partecipa oltre 30 anni) potrebbe determinare un notevole aumento dei costi di gestione. Inoltre un'archiviazione del genere appare non in linea con quanto messo a disposizione dagli altri operatori finanziari (ad es. banche), i quali prevedono una cancellazione automatica dei

documenti, decorso un ragionevole arco temporale. Ad esempio potrebbero essere consultabili solo i documenti degli ultimi 5 anni.

Si chiede di valutare l'opportunità di eliminare la prescrizione di prevedere scarichi multipli della documentazione.

Inoltre tenuto conto del principio della minimizzazione del trattamento dei dati (art. 5 del GDPR 679.2016) si richiede la possibilità di richiudere l'account dopo un tempo massimo di due mesi dall'uscita dal FP. In merito all'obbligo di garantire la gratuità e la natura continuativa del servizio di consultazione on line e della relativa assistenza, si chiede se tale obbligo debba tradursi nell'attivazione di un numero verde con un servizio di call center h24, 7 giorni per 7.

Oltre a ciò la forma pensionistica complementare non può garantire la fruibilità della connessione da qualsiasi postazione in quanto la stessa è sottoposta a variabili relative a firewall, browser, gestori rete dati ecc. che non attengono all'area di competenza dei fondi pensione.

## **5. Utilizzo della posta elettronica certificata**

La forma pensionistica complementare/società attiva un indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito, indirizzo PEC) per le interlocuzioni con gli aderenti, beneficiari, Autorità di vigilanza e con tutti i soggetti terzi a ciò interessati.

L'indirizzo PEC della forma pensionistica complementare/società è indicato sulla carta intestata, nello Statuto/Regolamento, nella Nota informativa, nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche e sul sito web della forma pensionistica complementare/società. La forma pensionistica complementare/società consente la trasmissione di moduli per la modifica dei dati personali, di richieste di liquidazione di prestazioni e di quelle inerenti all'esercizio di prerogative individuali (switch,

anticipazione, trasferimento, riscatto, RITA), nonché di reclami attraverso l'utilizzo di PEC da parte di coloro che ne dispongano.

La forma pensionistica complementare/società adotta modalità organizzative adeguate per la corretta gestione di tutte le richieste trasmesse attraverso l'indirizzo PEC da parte di coloro che ne dispongano.


Con riferimento all'utilizzo dell'indirizzo PEC del fondo pensione per le interlocuzioni con gli aderenti, si ritiene che tale modalità di comunicazione possa essere utilizzata laddove il fondo pensione non abbia in essere altri strumenti/canali informatici con i quali si rapporta con l'aderente. Ciò al fine di efficientare i flussi di informazione e rendere più agevole e tempestiva la comunicazione tra fondo pensione ed iscritto.

Oltre a ciò si evidenzia che in alcuni casi i fondi pensione hanno già attivato più caselle di posta certificata a seconda dell'area (es. area amministrativa, finanziaria ecc). In relazione a ciò non appare di semplice esecuzione l'indicazione di una casella di posta certificata sulla carta intestata del fondo pensione.

Grati per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi dettaglio o chiarimento che si rendesse necessario in ordine a quanto sopra.

Distinti saluti

Il Presidente



Il Vice Presidente

